



**REGOLAMENTO PER
L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO
ANALOGO DELLE SOCIETÀ ED
ENTI STRUMENTALI
CONTROLLATI DAL COMUNE DI
MONTEROTONDO**

APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 16/04/2024

INDICE

CAPO I- OGGETTO E DEFINIZIONI.....	3
ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 - DEFINIZIONI	3
ART. 3 - SOGGETTI DESTINATARI	3
ART. 4 - PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 5 - DEFINIZIONE DI CONTROLLO	3
ART. 6 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE	4
ART. 7 - STRUTTURA PREPOSTA AL CONTROLLO ANALOGO	4
CAPO II – INDIRIZZO E CONTROLLO SOCIETARIO	4
ART. 8 - INDIRIZZO E CONTROLLO SOCIETARIO – CONTENUTO.....	4
ART. 9 -SOGGETTI CHE ESERCITANO IL CONTROLLO SOCIETARIO	5
CAPO III – CONTROLLO ECONOMICO - FINANZIARIO.....	6
ART. 10 - CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO – CONTENUTO.....	6
ART. 11 - CONTROLLO PREVENTIVO	6
ART. 12 - CONTROLLO CONCOMITANTE.....	7
ART. 13 - CONTROLLO CONSUNTIVO.....	7
ART. 14 - SOGGETTI CHE ESERCITANO IL CONTROLLO ECONOMICO- FINANZIARIO	8
CAPO IV – CONTROLLO SULLA GESTIONE	9
ART. 15 - CONTROLLO SULLA GESTIONE– CONTENUTO.....	9
ART. 16 - SOGGETTI CHE ESERCITANO IL CONTROLLO SULLA GESTIONE	10
ART. 17 - CONTRATTO DI SERVIZIO – CONTENUTI.....	10
ART. 18 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO.....	11
CAPO V– ALTRE DISPOSIZIONI.....	11
ART. 19 – INFORMAZIONE E TRASPARENZA	11
ART. 20 – ACCESSO AGLI ATTI	11
ART. 21 - SANZIONI	11
ART. 22 -DISPOSIZIONE TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE.....	12

CAPO I- OGGETTO E DEFINIZIONI

ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento definisce i criteri e gli strumenti attraverso i quali il Comune di Monterotondo disciplina le attività di vigilanza e controllo sulle società, consorzi ed aziende controllate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 147 *-quater* del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e dell'articolo 2 del d.lgs. 175/2016 (TUSP) . Per le società, aziende o consorzi che per legge non sono sottoposti a controllo analogo, le disposizioni del presente regolamento rappresentano dei principi di riferimento da applicare in tutti i casi in cui, normative specifiche di legge, non li escludono.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Al presente regolamento si applicano le definizioni previste dal D.lgs. 201/2022 e dal D.lgs. 175/2016 (TUSP) e, inoltre, sono previste le seguenti definizioni:
 - **organismi strumentali**: quali articolazioni organizzative dotate di autonomia gestionale e contabile e prive di personalità giuridica;
 - **enti strumentali**: intesi come soggetti pubblici o privati dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. Rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi e le fondazioni;
 - **enti strumentali controllati**: enti strumentali per i quali l'ente locale esercita un controllo in base a quanto definito dall'articolo 11-*ter* del D.lgs. 118/2011;
 - **enti strumentali partecipati**: enti strumentali per i quali l'ente locale detiene una partecipazione non di controllo;
 - **società**: le società intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile, Libro V, Titolo V, Capi V, VI, VII (società di capitali);
 - **società controllate (o a controllo pubblico)**: le società nelle quali l'ente locale esercita poteri di controllo;
 - **società partecipate**: società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.

ART. 3 - SOGGETTI DESTINATARI

1. Il presente regolamento si applica alle società controllate non quotate e agli enti strumentali controllati, come definiti all'articolo 2, dal Comune di Monterotondo.

ART. 4 - PRINCIPI GENERALI

1. Le società e gli enti strumentali controllati dal Comune di Monterotondo uniformano la loro attività alle disposizioni del presente regolamento. A tal fine, i soggetti richiamati adeguano: i loro statuti, i regolamenti interni, le loro procedure e le altre disposizioni generali.
2. Gli altri organismi partecipati sono tenuti al rispetto degli obblighi informativi previsti dal presente regolamento.

ART. 5 - DEFINIZIONE DI CONTROLLO

1. Per controllo analogo si intende l'attività di vigilanza e controllo esercitata dall'Ente Comune di Monterotondo, sui soggetti che gestiscono Servizi Pubblici Locali con affidamento *in house providing* o che esercitano un'attività strumentale all'Ente, analoga a quella svolta istituzionalmente sui propri uffici, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative del soggetto controllato.
2. Tale controllo si configura nell'esercizio da parte del Comune di Monterotondo di un potere

di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività societaria riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria, nonché agli atti della gestione ordinaria che il Comune ritiene opportuno sottoporre a controllo (CdS, sez. V, sent.n.1181/2014).

3. La funzione di controllo esercitata dagli organi preposti ed individuati nel presente regolamento, si prefigge lo scopo di verificare che gli indirizzi espressi dal Comune siano conformemente attuati e svolti dalle singole società ed enti strumentali controllati.
4. Il controllo analogo tende a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa inerente all'erogazione dei servizi pubblici ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico generale e del raggiungimento di adeguati livelli di qualità dei servizi.

ART. 6 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Il "**controllo analogo**" si articola nelle seguenti diverse tipologie di attività:
 - a) **indirizzo e controllo societario**: con il principale obiettivo di verificare periodicamente che la gestione societaria sia conforme alle disposizioni di legge ed a quelle statutarie;
 - b) **indirizzo e controllo economico- finanziario**: tende ad indirizzare l'attività della società e degli enti strumentali controllati verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per l'Ente la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato;
 - c) **indirizzo e controllo sulla gestione**: con l'obiettivo di verificare la conformità delle attività svolte dalle società e dagli enti strumentali controllati agli obiettivi fissati dall'Ente nel rispetto delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti, con particolare riferimento al raggiungimento dei livelli e degli *standard* di qualità attesi.

ART. 7 - STRUTTURA PREPOSTA AL CONTROLLO ANALOGO

1. Il Comune di Monterotondo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 147-*quater*, ha istituito un'unità organizzativa denominata "**Ufficio Interdipartimentale per il controllo analogo**" – di seguito "Ufficio controllo analogo" - preposta al coordinamento e all'attuazione del controllo analogo sulle società e sugli enti strumentali controllati.
2. L'Ufficio controllo analogo è composto dal Segretario Generale con funzioni di presidente, dal dirigente dei servizi finanziari e dai dirigenti responsabili di ogni funzione e servizio affidato alle società ed agli enti strumentali controllati e potrà eventualmente essere integrato con l'individuazione di figure di specifica professionalità. A supporto dell'ufficio, verrà individuata una unità di personale con compiti amministrativi.
3. Le società e gli enti strumentali controllati prevedono all'interno della propria struttura uno o più referenti di interfaccia con l'Ufficio Controllo analogo.
4. L' Ufficio Controllo analogo propone un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra il Comune di Monterotondo e le società e gli enti strumentali controllati e la situazione contabile, gestionale e organizzativa di tali soggetti.
5. La Giunta comunale procede con proprio atto all'istituzione dell'Ufficio Interdipartimentale per il controllo analogo.

CAPO II – INDIRIZZO E CONTROLLO SOCIETARIO

ART. 8 - INDIRIZZO E CONTROLLO SOCIETARIO – CONTENUTO

1. Il **controllo societario** viene attuato:
 - in fase di predisposizione dell'atto costitutivo e dello statuto e dei loro aggiornamenti;

- nella definizione del sistema di *governance* ai sensi di quanto previsto dal diritto societario;
 - nella definizione di eventuali patti parasociali e patti di sindacato;
 - nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori;
 - nella definizione del sistema di deleghe.
2. Al fine dell'esercizio del controllo societario dovrà essere trasmessa all'Ente la seguente documentazione:
- verbali, a seconda dei casi, del Consiglio di amministrazione, dell'amministratore unico o del liquidatore entro 15 giorni dalla relativa seduta;
 - verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci entro 15 giorni dalla relativa seduta;
 - atti negoziali e/o accordi strutturali con terze parti;
 - copia dei regolamenti adottati e degli altri atti aventi carattere generale;
 - atti e documentazione riguardanti: l'organizzazione delle società e degli enti strumentali controllati, il personale dipendente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i riferimenti del contratto collettivo nazionale applicato, il sistema di progressione di carriera adottato, il trattamento economico applicato, con particolare riferimento al salario accessorio e alle sue modalità di erogazione;
 - atti e altra documentazione avente carattere generale richiesta dall'Amministrazione Comunale, entro 5 giorni dalla richiesta.

ART. 9 -SOGGETTI CHE ESERCITANO IL CONTROLLO SOCIETARIO

1. **Il Consiglio Comunale**, mediante proprie deliberazioni, esercita le funzioni di indirizzo e controllo sulle attività delle società e degli enti strumentali controllati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 147- *quater* del TUEL e dall'articolo 19 del TUSP, e specificatamente:
- approva qualsiasi decisione relativamente alla costituzione di nuove società;
 - approva gli schemi di statuto societario e dell'atto costitutivo e le loro modifiche, revisioni e aggiornamenti;
 - approva gli acquisti, le alienazioni, le permutate di beni immobili;
 - definisce le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi e degli *standard* di qualità attraverso l'approvazione degli atti programmatici e gestionali necessari;
 - fornire indirizzi al Sindaco sulle decisioni da assumere in sede di assemblea sociale;
 - definisce la forma di gestione dei servizi pubblici locali, assicurando il perseguimento dell'interesse pubblico, tenuto conto delle caratteristiche tecniche ed economiche di ogni servizio, inclusi i profili relativi alla qualità e ai necessari investimenti infrastrutturali, della situazione economico-finanziaria dell'ente e dei costi per gli utenti.
2. Eventuali decisioni degli organi societari difformi dalle disposizioni consiliari, ovvero assunte in assenza della specifica approvazione, sono da ritenersi inefficaci ed inapplicabili.
3. **La Giunta Comunale** interviene a supporto ed in ausilio del Sindaco ogni qual volta lo stesso o l'Assessore al ramo lo ritenga necessario, relativamente ai rapporti fra il Comune e le società e/o gli enti strumentali controllati. In particolare, può:
- proporre al Consiglio Comunale l'adozione di delibere di competenza consiliare relativamente a fatti riguardanti l'assetto organizzativo delle società e degli enti strumentali controllati;
 - fornire indirizzi al Sindaco sulle decisioni da assumere in sede di assemblea sociale;

- deliberare, se ne esistono i presupposti, l'azione di responsabilità e/o di danno erariale nei confronti degli amministratori o degli organi di controllo delle società controllate secondo quanto previsto dal Codice civile e dal TUSP.
4. **Il Sindaco** nella qualità di rappresentante legale del Comune:
- partecipa, ove previsto, all'assemblea della società votando in ossequio agli indirizzi ricevuti dal Consiglio o dalla Giunta;
 - nomina con proprio atto gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale.
5. **L'Ufficio Controllo analogo**, che esercita un ruolo di interfaccia e coordinamento, svolge l'esercizio del controllo societario attraverso:
- la verifica preventiva sugli atti di straordinaria amministrazione, anche a supporto degli organi di governo dell'Ente socio;
 - la verifica su altri atti di particolare rilevanza che eventualmente ritenga di dover controllare;
 - monitora l'attuazione degli indirizzi e il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio Comunale;
 - la raccolta e l'archiviazione dei dati e dei documenti delle società e degli enti strumentali controllati;
 - la funzione di supporto agli altri organismi deputati al controllo societario.
6. **I Dirigenti e/o i responsabili di settore competenti per materia**, congiuntamente o singolarmente, collaborano con tutti gli organi preposti al controllo, favorendo l'esercizio del controllo stesso anche mediante la predisposizione degli atti e la formulazione, se richiesta, di pareri.

CAPO III – CONTROLLO ECONOMICO - FINANZIARIO

ART. 10 - CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO – CONTENUTO

1. Il controllo economico-finanziario viene attuato attraverso il monitoraggio:
- **preventivo (*ex ante*)** di analisi del *budget* e di tutti i documenti di programmazione;
 - **concomitante** basato sull'analisi di *report* periodici e sullo stato di utilizzazione e attuazione del *budget*;
 - **consuntivo (*ex post*)** di analisi dei bilanci di esercizio.

ART. 11 - CONTROLLO PREVENTIVO

2. Gli organi di governo delle società e degli enti strumentali controllati hanno l'obbligo di redigere e presentare al Comune, entro il 15 ottobre di ogni anno, i documenti di programmazione economico-finanziaria della loro attività.

I documenti di programmazione devono prevedere: gli obiettivi da raggiungere, le linee di sviluppo, la programmazione degli investimenti; devono anche essere riportati oltre ai fatti strettamente gestionali, anche tutte quelle circostanze e situazioni che l'organo amministrativo ritenga opportuno far risaltare, mettendone al corrente il Comune di Monterotondo.

In particolare:

- le **aziende speciali** sono tenute, anche ai sensi del comma 8, dell'articolo 114 del TUEL, a predisporre:
 - il piano programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra il Comune di Monterotondo e la stessa azienda speciale;
 - il piano triennale degli investimenti e degli acquisti di beni e servizi
 - il *budget* economico e finanziario almeno triennale;

- il piano triennale delle assunzioni, comprensivo della dotazione organica e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di costi del personale;
- il piano degli indicatori di bilancio previsionale;
- le **società di capitale** sono tenute a redigere, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Comune:
 - il *budget* economico e finanziario triennale;
 - il piano triennale delle assunzioni, comprensivo della dotazione organica nel rispetto di quanto definito dall'articolo 19, comma 5 del TUSP;
 - il piano triennale degli investimenti;
 - il piano degli indicatori di bilancio previsionale, anche con riferimento agli indicatori di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 14 del TUSP.

ART. 12 - CONTROLLO CONCOMITANTE

1. Il Consiglio di amministrazione delle società e degli enti strumentali controllati ha l'obbligo di redigere e trasmettere, entro il 15/09 di ogni anno, un rapporto semestrale con annessa relazione illustrativa sulle operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel *budget*. Tale documento deve, inoltre, contenere lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, indicando, al contempo, anche gli eventuali scostamenti rilevati, esplicitando sia le cause che li hanno generati e le connesse azioni correttive da attuare, sia se si tratta di scostamenti irreversibili o recuperabili. La relazione sarà corredata anche da:
 - un conto economico semestrale redatto per centro di costo, dal quale sia possibile verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali;
 - un report sui flussi di cassa;
 - una previsione di conto economico al 31/12.
 Tale relazione semestrale, nei termini indicati, dovrà essere trasmessa all'Ufficio Controllo Analogo.
2. Le società e gli enti strumentali controllati trasmettono all'Ufficio Controllo Analogo copia dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore Unico, se previsti, nei termini di cui all'art. 8, comma 2, del presente regolamento. Tali organi sono tenuti a trasmettere, inoltre, ogni altro documento richiesto ritenuto utile ai fini del controllo stesso (libri contabili, fattura, ecc.) sull'andamento dei singoli servizi.
3. La documentazione di cui sopra sarà oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio Controllo Analogo per poi essere sottoposta alla Giunta Comunale, per l'adozione degli atti di indirizzo necessari.
4. L'Ufficio Controllo Analogo segnalerà alla Giunta comunale eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio degli Enti.

ART. 13 - CONTROLLO CONSUNTIVO

1. Tale forma di controllo si esplicita nella redazione e trasmissione da parte delle società e degli enti strumentali controllati della proposta di bilancio consuntivo di esercizio, redatto secondo gli schemi previsti dalla normativa applicabile. Il termine della trasmissione al Comune di Monterotondo di tale documento è fissato al 31/03, salvo diverso termine, previo accordo e se specifiche norme di legge fissano termini differenti per la redazione del bilancio o per situazioni non preventivabili e straordinarie. Il dirigente al bilancio provvederà a redigere la proposta di deliberazione consiliare.
2. Le società di capitale sono tenute alla redazione e trasmissione al Comune della relazione sul

governo societario ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del TUSP; tale relazione di chiusura, pubblicata a cura della società contestualmente al bilancio di esercizio, deve contenere la definizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

3. L'attività di controllo in tal fase sarà concentrata sulla verifica dei risultati economico-finanziari raggiunti dall'organismo partecipato, sul conseguimento degli obiettivi prefissati, nonché sulla valutazione degli indicatori di crisi aziendale.
4. Con riferimento alle società controllate, qualora emergano situazioni di crisi aziendale, il controllo verterà anche sulla valutazione dei provvedimenti, contenuti nel relativo piano di risanamento, che l'organo amministrativo della società ha previsto e/o adottato al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause.
5. Annualmente, entro il 31 marzo e comunque entro i termini di approvazione del conto consuntivo, l'Ufficio Controllo Analogo predispose un referto riassuntivo contenente gli esiti dei controlli effettuati. Tale documento viene trasmesso al Sindaco e al Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Nucleo di valutazione/OIV ed è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente. Nella prima seduta utile successiva alla trasmissione del referto, il Presidente del Consiglio Comunale ha facoltà di iscrivere il referto all'ordine del giorno affinché l'assemblea prenda atto dello stesso.

ART. 14 - SOGGETTI CHE ESERCITANO IL CONTROLLO ECONOMICO- FINANZIARIO

1. Il Consiglio Comunale:

- approva gli indirizzi programmatici;
- approva la proposta di *budget* economico-finanziario preventivo triennale corredata dal piano degli obiettivi e degli investimenti per l'esercizio successivo in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente;
- approva il bilancio consuntivo delle aziende speciali e delle istituzioni;
- valuta la relazione sul governo societario e l'eventuale piano di risanamento;
- approva l'assunzione di mutui passivi ed altre operazioni di indebitamento a medio lungo termine.

2. La Giunta Comunale esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, attività di supporto, indirizzo e controllo sui documenti programmatici delle società e degli enti strumentali controllati.

3. Il Sindaco, direttamente o tramite un suo delegato, procederà in assemblea all'approvazione del bilancio di esercizio delle società controllate e degli enti strumentali controllati, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta.

4. L'Ufficio Controllo Analogo svolge l'esercizio del controllo economico-finanziario attraverso:

- la valutazione con riferimento a scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi assegnati e a possibili squilibri economico-finanziari determinanti per il bilancio degli Enti;
- l'esercizio del controllo concomitante con il monitoraggio dell'andamento della situazione economico-finanziaria, anche attraverso l'analisi del rapporto semestrale e della connessa relazione illustrativa;
- la raccolta e l'archiviazione dei dati e dei documenti integrativi delle società e degli enti strumentali controllati;
- il monitoraggio dei provvedimenti correlati alla prevenzione di crisi aziendali e all'eliminazione dei fattori di rischio.

5. I Dirigenti e/o i responsabili di settore competenti per materia, congiuntamente o singolarmente, collaborano con tutti gli organi preposti al controllo, favorendo l'esercizio del controllo stesso anche mediante la predisposizione degli atti e la formulazione, se richiesta, di pareri.

CAPO IV – CONTROLLO SULLA GESTIONE

ART. 15 - CONTROLLO SULLA GESTIONE– CONTENUTO

1. Il **controllo sulla gestione** si esplica attraverso un'attività di monitoraggio e vigilanza volta a verificare se le società e gli enti strumentali controllati abbiano recepito le disposizioni:
 - previste nel contratto di servizio sottoscritto, che elenca i servizi affidati e le modalità di gestione e gli *standard* qualitativi e quantitativi;
 - definite nella Carta di qualità del servizio.
2. Il controllo sulla gestione, inoltre, si esplica nei seguenti ambiti:
 - garantire l'affidamento di lavori e/o forniture nel rispetto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e della disciplina del codice degli appalti e dei contratti pubblici;
 - garantire che le assunzioni di personale e gli affidamenti di incarichi e consulenze avvengano mediante procedimenti selettivi trasparenti e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi normativi validi per le Pubbliche Amministrazioni e del principio di riduzione dei costi, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni;
 - consentire il più ampio esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti chiamati a svolgere l'attività di vigilanza;
 - garantire il rispetto di tutte quelle norme applicabili alle società che gestiscono attività di interesse generale sia di natura civilistica sia di natura pubblicistica;
 - obbligo per i vertici della società e degli enti strumentali controllati di partecipazione alle riunioni di Giunta o di Consiglio ogni qual volta venga richiesto o debba discutersi di argomenti attinenti al servizio gestito;
 - obbligo di risposta in tempi brevi alle richieste di informazioni o notizie formulate da chi deve vigilare e comunque nel limite massimo di 30 gg. dalla data di richiesta.
3. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal d.lgs. 201/2022, la gestione del servizio deve essere orientata al graduale miglioramenti della qualità e dell'efficienza, anche ai sensi della Carta di qualità del servizio predisposta. A tale scopo, il Comune di Monterotondo insieme alle società e agli enti strumentali controllati individuano un insieme minimo di indicatori articolato in tre gruppi in grado di misurare:
 - la qualità contrattuale, che ha l'obiettivo di misurare gli aspetti qualitativi concernenti il rapporto contrattuale tra ente gestore e singolo utente, con riferimento, ad esempio, ai tempi di fatturazione, alle modalità di pagamento o ai tempi di intervento a fronte di segnalazioni di disservizi;
 - la qualità tecnica, che si pone invece l'obiettivo di misurare la qualità nello svolgimento e nell'erogazione del servizio e che, per sua natura, è strettamente legata alla tipologia e alla natura del servizio oltre che al soddisfacimento dei bisogni della collettività;
 - la qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico, che intende misurare il grado di adempimento degli obblighi di servizio pubblico imposti dal Comune di Monterotondo e degli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi.
4. L'esercizio del controllo sulla gestione avviene principalmente attraverso l'analisi della relazione illustrativa semestrale che le società e gli enti strumentali controllati sono tenuti a trasmettere al Comune di Monterotondo, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 12. Tale documento, oltre agli aspetti meramente economico-finanziari, deve rilevare la congruità dell'attività svolta, gli eventuali scostamenti rilevati, l'analisi, ove applicabile, dei reclami ricevuti dall'utenza e ogni altra informazione necessaria alla corretta valutazione del servizio affidato, compresa la misurazione degli indicatori di qualità di cui al comma 3 del

presente articolo.

5. Le società e gli enti strumentali controllati devono, inoltre, uniformare la gestione al rispetto dei principi di legalità, efficienza, imparzialità ed economicità.

ART. 16 - SOGGETTI CHE ESERCITANO IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

1. Gli organi di governo del Comune di Monterotondo esercitano il controllo sulla gestione attraverso il seguente riparto di competenze.
2. **Il Consiglio Comunale** fornisce indirizzi affinché la gestione degli stessi servizi avvenga nel rispetto dei principi di: concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni del cittadino, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.
3. **La Giunta Comunale** approva, in coerenza con gli atti di programmazione previsti dall'articolo 11 del presente regolamento, su proposta dell'Ufficio Controllo Analogo, deliberazioni vincolanti in merito a:
 - assunzioni, anche di personale dirigenziale, a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato, o con altre forme contrattuali flessibili, di durata superiore a novanta giorni, rinnovi inclusi, ovvero di valore superiore a 10.000 euro;
 - incarichi a terzi, per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale, di valore superiore a 10.000 euro;
 - contratti d'appalto di lavori o d'acquisto di beni o servizi, nonché qualsiasi altro atto di spesa comunque denominato, di valore superiore ai 40.000 euro;
 - locazioni di durata fino a nove anni di beni immobili.
4. **L'Ufficio Controllo Analogo:**
 - monitora gli indicatori extra-contabili previsti dal contratto di servizio e/o dalle Carte di qualità dei servizi, che dovranno essere, a tale proposito, trasmessi semestralmente dalle società e dagli enti strumentali controllati con la relazione illustrativa semestrale di cui all'articolo 12;
 - fornisce supporto gli altri organismi deputati al controllo sulla gestione.
5. **I Dirigenti e/o i responsabili di settore competenti per materia** sono chiamati alla predisposizione e sottoscrizione dei contratti di servizio, secondo gli schemi e gli indirizzi approvati dal Comune di Monterotondo ed alla verifica periodica dei relativi indicatori di qualità del servizio previsti nei contratti e nelle Carte di qualità dei servizi e redigono la relazione periodica prevista dall'articolo 30 del D.Lgs. 201/2022;

ART. 17 - CONTRATTO DI SERVIZIO – CONTENUTI

1. Il **contratto di servizio**, inteso come il documento contenente le previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, l'equilibrio economico-finanziario della gestione, promuovendo il miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate, deve obbligatoriamente contenere, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del D.lgs. 201/2022, le seguenti disposizioni:
 - il regime giuridico scelto per la gestione del servizio;
 - la durata del rapporto contrattuale;
 - gli obiettivi di efficacia ed efficienza della prestazione dei servizi;
 - gli obblighi di servizio pubblico;
 - le condizioni economiche del rapporto;

- gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali;
- gli obblighi di informazione e rendicontazione;
- le penalità e le ipotesi di risoluzione del contratto;
- gli obblighi di informazione e trasparenza;
- le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;
- le garanzie finanziarie e assicurative;
- la disciplina del recesso e le ipotesi di cessazione anticipata.

ART. 18 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. L'attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. 201/2022, è esercitata sulla base delle disposizioni del presente regolamento.
2. Le società e gli enti strumentali controllati, ai fini dell'espletamento dell'attività di cui sopra, hanno l'obbligo di fornire al Comune tutte le informazioni e i dati dai quali è possibile desumere l'assolvimento degli obblighi contrattuali. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

CAPO V– ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 19 – INFORMAZIONE E TRASPARENZA

1. Il Sindaco, l'Assessore al ramo, i Consiglieri Comunali attraverso il Presidente del Consiglio, il Segretario Generale, potranno richiedere direttamente alle società e agli enti strumentali controllati notizie, informazioni, dati, relativamente a situazioni specifiche.
2. Il Comune è titolare del più ampio diritto di informazione sui dati, nei limiti della legge, dello statuto e della riservatezza dei terzi.

ART. 20 – ACCESSO AGLI ATTI

1. Le società e gli enti strumentali controllati, stante le finalità svolte e l'interesse pubblico che li caratterizza, sono assoggettati alle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso, che costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione ed assicurare imparzialità e trasparenza.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso delle società e degli enti strumentali controllati utili all'espletamento del proprio mandato di consigliere. Essi sono tenuti al segreto nei casi indicati in maniera specifica dalla legge.
3. Le richieste di documenti e informazioni sono inoltrate dai Consiglieri comunali alla Segreteria Generale che provvederà all'inoltro alla società.
4. Le società e gli enti strumentali controllati hanno l'obbligo di trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatta salva la necessità di eventuali chiarimenti e/o integrazioni dell'istanza presentata, alla Segreteria Generale del Comune, la documentazione oggetto della richiesta di accesso.
5. Nel caso in cui i documenti oggetto della richiesta presentino evidenti elementi di riservatezza, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di *privacy*, la richiesta dovrà anche essere tempestivamente segnalata al Sindaco.

ART. 21 - SANZIONI

1. In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle società e degli enti strumentali controllati agli indirizzi e/o ai pareri impartiti dal Comune di Monterotondo, anche a mezzo dell'Ufficio Controllo Analogo, o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente

regolamento, l'organo di amministrazione può essere, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, rimosso dall'incarico con provvedimento dell'organo competente alla designazione o alla nomina.

ART. 22 -DISPOSIZIONE TRANSITORIE ED ENTRATA IN

VIGORE

1. L'applicazione del presente regolamento potrebbe necessitare l'adeguamento degli statuti societari o dei contratti di servizio in essere; tali modifiche dovranno essere predisposte entro il termine di 60 gg. dall'approvazione del presente atto.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento in materia di controlli, si rinvia alle norme vigenti in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore 10 giorni dopo la pubblicazione.